15

REGOLAMENTO

PER LA GUARDIA UNIVERSITARIA

Approvato

DA S. A. I. E REALE

COLLA VENERATISSIMA RISOLUZIONE

del 22. *Decembre* 1847.

PISA

PRESSO RANIERI PROSPERI

Tip. dell' I. e R. Università

1847.

TITOLO PRIMO

Disposizioni Generali

1 Lo scopo e il dovere della Guardia Universitaria è quello di difendere il legittimo Sovrano, l' indipendenza e l' integrità dello Stato; di mantenere la obbedienza alle Leggi ed ai Regolamenti Accademici; di conservare l' ordine e la tranquillità negli Stabilimenti in qualunque modo attinenti alle Università, e di coadjuvare, quando sia d'uopo, alla Guardia Civica ed alle Milizie attive dello Stato.

2. La Guardia Universitaria, allorchè sarà legittimamente in attività di servizio, dovrà essere obbedita da chicchessia. E chi ad essa resistesse, o ricusasse obbedienza, o mancasse di rispetto, oltre al poter essere impunemente respinto colla forza o arrestato

sul fatto, anderà soggetto alle stesse pene di chiunque resiste alla forza pubblica.

3. La Guardia Universitaria si compone di tutti i Professori delle Università, degli altri individui formanti il Corpo Accademico e di tutti gli Studenti scritti nei Ruoli delle Cancellerìe Universitarie.

4. Nessuno degli ascritti alla Guardia Universitaria potrà esser chiamato al servizio ordinario della Civica, duranti i Corsi Accademici.

5. Gli Studenti Ecclesiastici non forman parte della Guardia Universitaria.

6. Sono dispensati dal servizio ordinario tutti quelli ai quali un' infermità rilevante lo rendesse troppo gravoso. E non sono ammessi al Servizio attivo i Giovani che non abbiano compiuto sedici Anni.

7. Il servizio della Guardia Universitaria è obbligatorio e personale, anche in tutti quei casi in cui qualche distaccamento di essa fosse chiamato a rinforzo della Guardia Civica e degli altri Corpi militari dello Stato.

8. Sono vietate le sostituzioni o gli scambi nel servizio giornaliero.

9. La Guardia Universitaria è posta sotto la sorveglianza della Soprintendenza Generale agli Studj, e delle Direzioni Universitarie. E quanto al servizio militare dipende dal comando dei suoi Ufficiali.

10. Non potrà la Guardia Universitaria pigliare le armi, nè riunirsi, senza l' ordine dei suoi Capi immediati. E questi non potranno dare siffatti ordini, senza le debite intelligenze colle Direzioni delle Università.

Quando però si tratti d' istruzione, esercizj, e manovre, basterà l' ordine dei diversi Capi dei Corpi, osservato il disposto dell' Art. 52. del Regolamento de' 4. Ottobre 1847.

TITOLO SECONDO

Formazione dei Ruoli della Guardia Universitaria.

11. Per la formazione dei Ruoli della Guardia Universitaria sarà creata una Deputazione di Arruolamento, composta degli Ufficiali di Stato Maggiore, e del Provveditore della Università, che la presiede.

12. Coi Registri delle così dette Rassegne Universitarie si compongono i Ruoli della Guardia. E la Deputazione non dovrà far altro che giudicare sulla idoneità di ciascuno Studente inscritto, onde dichiarare definitivamente quali (per cause legittime) debbano esser dispensati dal servizio.

TITOLO TERZO

Formazione della Guardia Universitaria e nomina ai Gradi.

13. La Guardia Universitaria avrà un Colonnello ed un Tenente-Colonnello residenti in Firenze.

14. Essa avrà pure, in Pisa, Siena, e Firenze la sua Bandiera, contraddistinta da una sciarpa dei colori Universitarj.

Cotesta bandiera dovrà esser consegnata ogn' anno solennemente ai respettivi Corpi nell' apertura delle Università. Ed al ricevimento di essa sarà fatta a nome di tutti, da ciascun Comandante, la seguente promessa.

« Prometto, sull' onor mio, fedeltà al Principe e obbedienza alle Leggi, di usare queste armi a difesa dell' indipendenza e dell' integrità dello Stato, a conservazione dell' ordine pubblico e dell' ordine Universitario ».

15. I Professori hanno il grado di Capitani onorarj: e gli Ajuti quello di Tenente.

Tra i Professori Ecclesiastici saranno scelti i Cappellani: tra i Professori Secolari i Capitani per il comando delle Compagnie, e tra gli Ajuti i Tenenti per l' oggetto medesimo.

16. La Guardia Universitaria avrà in Pisa un Battaglione composto di sei Compagnìe; e comandato da due Maggiori. In Siena e in Firenze due Compagnìe comandate da un Maggiore.

Questi Ufficiali saranno a nomina di S. A. I. e Reale.

Ogni anno il Colonnello destinerà a ciascuna Compagnìa un Capitano Comandante ed un Capitano Supplente, scelti tra i Professori, e un Tenente scelto tra gli Ajuti.

17. A Pisa la Guardia Universitaria avrà due Ufficiali Ajutanti Maggiori, presi fra gli Ufficiali in disponibilità della Milizia dello Stato. Così uno a Firenze, uno a Siena.

18. Parimente a Pisa, vi saranno due Ajutanti Bass' Uffiziali: uno a Siena, uno a Firenze.

19. La Guardia Universitaria avrà in Pisa, Siena, e Firenze almeno un Medico ed un Chirurgo, scelti annualmente nel Corpo insegnante.

20. Quartier-Mastri sono i Cancellieri, col grado di Tenente.

21. In Pisa il Quartier-Mastro potrà avere due Ajuti, col grado di Sotto-Tenente.

22. Tanto a Pisa, che a Firenze e

a Siena, vi sarà un Portabandiera basso ufficiale, e un Sergente scrivano.

23. Le Compagnìe saranno composte dai cinquanta ai centoventi individui. E ciascuna di esse avrà

Un Sergente maggiore,
Un Sergente foriere,
Quattro Sergenti,
Otto, o dodici Caporali, secondo che sono più o meno numerose le Compagnìe,
Un Tamburo.

24. Le Compagnìe saranno formate annualmente fra il 2 e l' 11 di Novembre, estraendone a sorte i componenti da una sola borsa, formata in Pisa ed in Siena degli Studenti di terzo, quarto e quinto anno.

Gli Studenti novizi e quelli di second' anno a Pisa e a Siena serviranno per completare le Compagnìe.

25. Formate così le Compagnìe, si procederà alla elezione dei bass' Ufficiali e dei Caporali.

26. Mentre la nomina degli Studenti ai Posti di Bassi-ufficiali e di Caporali è rilasciata alla libera scelta delle Compagnìe, è consigliato che nelle elezioni si tenga conto non solamente della maggiore attitudine al servizio militare e della lodevole condotta morale, quanto ancora dell' ingegno e del

profitto negli Studj, affinchè tali gradi sieno per ogni lato una testimonianza onorevole e desiderata.

27. Alla elezione dei Bassi-ufficiali sarà proceduto colle forme seguenti: Tutti gl' individui che compongono la Compagnìa porteranno una scheda col nome di quello che intendono eleggere, sì tra coloro della Compagnia stessa, che dell' altre Compagnìe del Battaglione. Raccolte tutte le schede e regolarmente verificate dalla Deputazione, si intenderà eletto quello che riunisca la maggiorità assoluta. Se non vi sarà chi abbia la maggiorità assoluta, si procederà a nuova votazione a schede quanto a quelli che han conseguito più suffragi. In tutti i casi poi in cui due o più individui avessero parità di voti, si farà per questi un altr' elezione a schede, onde vedere chi debba esser prescelto. Se la parità dei voti si rinnuovasse, allora deciderà la sorte.

28. Per la scelta dei Caporali ciascun componente la Compagnìa scriverà nella scheda tanti nomi, quanti Caporali occorrono alla Compagnìa medesima. E s' intenderanno eletti quelli che ottengono più voti.

TITOLO QUARTO

Delle Uniformi e delle Armi.

29. La Guardia Universitaria avrà armi, Uniforme e segni distintivi dei gradi, secondo il figurino prescelto per la Civica dello Stato, salvo la cifra dell' elmo e del berretto, che sarà composta delle lettere G. U.; e nei bottoni sarà scritto GUARDIA UNIVERSITARIA.

30. L' Uniforme è obbligatoria in Pisa e in Siena durante l' anno accademico.

Fuori di servizio è permesso il berretto in luogo dell' elmo.

Dentro gli Stabilimenti Universitarj è vietato portare qualunque arme.

In Firenze l' Uniforme è soltanto obbligatoria in tempo del servizio militare.

31. Le armi saranno custodite in un Locale Universitario e distribuite secondo l' occorrenze del servizio.

32. Ogni Guardia Universitaria potrà provvedersi a sue spese delle armi, purchè conformi al campione approvato. E in tal caso la proprietà rimarrà sempre negli acquirenti, che potranno ritenerle in casa loro, coll' onere di conservarle e risarcirle quand' occorra.

33. La riparazione delle Armi spettanti alle Università sarà a carico del R. Governo, per tutti i guasti avvenuti in servizio, e senza negligenza e colpa delle Guardie Universitarie. Diversamente, sarà a carico dell' individuo.

TITOLO QUINTO

Del Consiglio d' Amministrazione

34. Il Consiglio d' Amministrazione della Guardia Universitaria si comporrà del Provveditore, dei due Maggiori, (in Pisa) di due Capitani da destinarsi dal Colonnello, e dal Quartier-Mastro. E vi si aggiungeranno due Sotto-Ufficiali da nominarsi anch'essi dal Colonnello.

35. A Firenze e a Siena il Maggiore per il Consiglio d' Amministrazione sarà uno solo. Del rimanente, come a Pisa.

36. Questo Consiglio d' Amministrazione dovrà presentare dentro il mese di Luglio, lo stato delle spese fatte nell' anno precedente, corredato dalle relative giustificazioni, e quello delle spese per l' anno seguente, affinchè vengano sottoposti alla superiore approvazione.

37. Tutte le spese derivanti dal ser-

vizio ordinario e straordinario della Guardia Universitaria, saranno a carico del Governo.

TITOLO SESTO

Dei Consigli di Disciplina

38. Vi saranno due Consigli di disciplina; uno ordinario, l' altro superiore; da rinnuovarsi ogni anno quanto alle persone che non hanno ingerenze permanenti.

39. Il Consiglio ordinario di Disciplina sarà composto d' un Maggiore, Presidente, di un Capitano, di un Tenente, d' un Sergente, d' un Caporale, e di due Comuni.

40. Il Consiglio superiore che giudicherà in appello di tutte le decisioni emanate dal Consiglio ordinario, sarà composto

del Provveditore, Presidente,

di quello de' due Maggiori che non risiede nel Consiglio ordinario,

dell' Ajutante Maggiore,

e di due Sergenti maggiori che rappresentano la Scolaresca.

41. In ogni Consiglio di disciplina vi sarà un Relatore, scelto tra i Professori della Facoltà Legale, e un Segretario, scelto fra gli Ajuti.

42. A Siena e a Firenze il Consiglio

ordinario di Disciplina sarà presieduto da un Capitano.

43. La procedura da seguirsi dai Consigli di Disciplina è quella stessa ordinata dal Titolo 6 del Regolamento per la Guardia Civica, salvo le prescrizioni che verranno indicate quanto agli appelli ed altro.

44. Gl' imputati tradotti davanti a questi Tribunali, possono ricusare per una volta i loro eguali e gl' inferiori di grado fra i Componenti il Consiglio, dai quali non volessero esser giudicati. Ed in questo caso il Presidente del Consiglio sostituisce ai rifiutati altri giudici di grado eguale.

45. Qualunque volta il prevenuto fosse un Ufficiale, dovranno sostituirsi nei Consigli, ai Bassi-ufficiali ed ai comuni, degli Ufficiali non inferiori di grado al prevenuto.

46. Le mancanze degli Ufficiali di Stato Maggiore saranno deferite al Consiglio Superiore di Disciplina della Guardia Civica residente in Firenze.

47. Il Provveditore dell' Università, unito ai Maggiori, proporrà annualmente quelli che debbono formar parte dei Consigli di Disciplina.

48. Nei casi d' impedimento d' alcuni dei residenti nei Consigli di Disciplina, il Provveditor medesimo sarà in facoltà di de-

legare un Supplente di grado eguale all' impedito, per farne le veci.

TITOLO SETTIMO

Delle trasgressioni e delle pene

49. In materia di trasgressioni e di pene da infliggersi agli Ufficiali, Sotto-Ufficiali, od altri individui addetti alla Guardia Universitaria, ma non Studenti, dovrà starsi a quanto vien disposto dal Titolo 6. del Regolamento de' 4. Ottobre 1847 per la Guardia Civica.

50. Le pene che secondo la maggiore o minore gravità delle trasgressioni, verranno applicate agli Studenti, sono

1. Esilio dalla Università,
2. Perdita dell' anno accademico,
3. Perdita del grado,
4. Riprovazione pubblica, e ammonizione da leggersi da un' Ufficiale superiore, in una Parata pubblica,
5. Ammonizione da porsi nell' ordine del giorno, o da affiggersi in Sapienza,
6. Arresto in un locale Universitario sotto la consegna della Guardia.
7. Arresto in casa,
8. Ammonizione in faccia alla Guardia,

9. Ammonizione individuale,

51. Il Consiglio di Disciplina può (secondo i casi) infliggere qualunque delle pene predette: il Maggiore tutte quelle dalla quinta in poi: gli Ajutanti Maggiori e gli Ufficiali di servizio quelle che vanno decrescendo a cominciare dalla sesta: i Bassi-ufficiali ed altri graduati minori le ultime due soltanto.

52. Il Provveditore dell' Università, unitamente ai due Maggiori, invia al Consiglio ordinario di Disciplina la Nota dei casi da giudicarsi, colla semplice esposizione del fatto e delle persone.

53. Potranno essere tradotti davanti al Consiglio di Disciplina, secondo la gravità delle trasgressioni, tutti gli Studenti accusati di disobbedienza e insubordinazione; di mancanza di rispetto; d' espressioni offensive o insultanti ai Superiori, ad eguali e ad inferiori; di mancanza ad un servizio ordinato e d' infrazione alle regole prescritte; di condotta biasimevole sì dentro che fuori dell' Università, e di contegno indecoroso pel ceto a cui appartengono.

54. Dalle sentenze emanate dal Consiglio ordinario di Disciplina vi sarà appello al Consiglio Superiore.

55. Quanto alle pene minori ne è rila-

sciata l'applicazione al prudente arbitrio degli Ufficiali, de' Bassi-ufficiali, e degli altri graduati minori, secondo la natura delle trasgressioni senza luogo ad appello.

56. Chiunque, dopo Sentenza legalmente pronunziata, non si sottoponesse alla pena inflitta, dovrà esser tradotto davanti al Consiglio di Disciplina, per essere soggetto alla pena immediatamente superiore di grado.

TITOLO ULTIMO

Del Tribunale d' Onore.

57. A sopire decorosamente ogni questione che potesse insorgere tra gli Studenti, a procurare sodisfazioni onorevoli a chiunque di loro si reputasse offeso dai compagni nell' onore, o nella delicatezza; ad evitare vendette e rancori privati, tanto per causa di servizio militare quanto per altro motivo qualunque, è istituito un Tribunale d' onore.

58. Questo Tribunale sarà composto del Provveditore, dei due Maggiori, o altri Ufficiali che li rappresentino, e di sei Studenti da nominarsi, tre per parte, dagli interessati nella questione.

59. A questo Tribunale potranno ricorrere le parti da se medesime, e potranno

ancora essere richiamate dalla Direzione Accademica, quando sia a cognizione di lei qualche fatto spiacevole avvenuto fra gli Studenti.

60. Il giudizio di questo Tribunale è inappellabile.

61. Le mancanze d' obbedienza a questo Tribunale saranno riferite al Consiglio di Disciplina.

Dichiarazione

Tutte le discipline prescritte dal Regolamento de' 4. Ottobre 1847 per la Guardia Civica, alle quali non sia derogato da disposizioni speciali del Regolamento presente, s' intenderanno applicabili ancora alla Guardia Universitaria.

Pisa; Dalla Direzione dell' I. e R. Università il 27. Decembre 1847.

Il Provveditor Generale
GIULIO BONINSEGNI